

Roma, 19 Marzo 2019

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Notiziario n.17
Stagione 2018/2019**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri di Under 15 Regionale ~ Under 17/B ~ Under 20 Nazionale – Promozione – Serie C. Omologazione gare.

VIRTUS FLAMINIO –ROMA NUOTO del 16/03/2019 Under 15 Regionale

Ammenda di euro 100,00 alla Società ROMA NUOTO, per carenze organizzative (assenza del tecnico abilitato) e per contegno poco riguardoso dei sostenitori al termine dell'incontro.

Squalifica per n.2 turni al giocatore Carlo Maria D'AVINO (ROMA NUOTO), per mancanza di rispetto aggravato dall'impiego di un linguaggio scorretto (Art. 21.13).

CSI FLAMINIO – ROMA VIS NOVA PN del 16/03/2019 Under 15 Regionale

Sospensione fino al 24 Marzo 2019 dell'accompagnatore della Società CSI FLAMINIO Sig.ra Matilde GIACCHERINI per reiterate proteste.

RACING SC ROMA - 3 T SC del 16/03/2019 Under 15 Regionale

Squalifica per n. 2 turni al giocatore Giuseppe Antonio COSENTINO (RACING SC ROMA) per brutalità in danno di un avversario (Art. 21.14). Al predetto viene inibita l'attività intermedia fino al 1° turno di squalifica. Ammenda automatica alla Società RACING SC ROMA di euro 200,00.

ZERO9 – 3 T SC del 17/03/2019 Under 17 B

Squalifica per n.2 turni al giocatore Lorenzo LAPREZIOSA (3T SC) per contegno irrispettoso aggravato dalla reiterazione (Art. 21.13).

Ammenda di euro 350,00 alla Società 3T SC, per contegno reiteratamente offensivo della tifoseria, fra i quali si distingueva il padre dell'atleta in precedenza sanzionato, che protestava vibratamente contro la giuria designata facendo uso di linguaggio scorretto ed offensivo, esteso anche al medico di servizio che era accorso in soccorso del figlio.

ZERO9 “B”– EDE NUOTO del 17/03/2019 Under 20 Nazionale

Ammenda di euro 50,00 alla Società ZERO9 “B”, per carenze organizzative (cattivo funzionamento dei cronometri elettronici, circostanza che induceva l'arbitro a dover ricorrere dalla II° frazione di gioco al cronometro manuale).

JUVENTUS NUOTO –BABEL del 17/03/2019 Promozione

Sospensione fino al 31 marzo 2019 del dirigente della Società JUVENTUS NUOTO Sig. Roberto FERRACUTI per reiterate proteste aggravate dalla mancanza di rispetto.

OLGIATA 20.12 – LATINA NUOTO del 17/03/2019 Promozione

Squalifica per n. 1 (uno) turni al giocatore Federico ABRAMI (OLGIATA 20.12) per comportamento irrispettoso all'indirizzo dell'arbitro (Art. 21.13).

Squalifica per n. 2 (due) turni al giocatore Andrea MOTTOLA (LATINA NUOTO), per comportamento irrispettoso all'indirizzo dell'arbitro aggravato dalla reiterazione mediante ripetuti eloquenti gesti (Art. 21.13). Al predetto viene inibita l'attività intermedia fino al secondo turno di squalifica.

EDE NUOTO – 3 T SC del 16/03/2019 Serie C

Squalifica per n.1 turno al giocatore Andrea CASTALDO (EDE NUOTO) per comportamento insubordinato (Art. 21.13).

ROMA WATERPOLO – RACING SC ROMA del 16/03/2019 Serie C

Squalifica per n.1 turno al giocatore Manolo MACCIONI (ROMA WATERPOLO) per comportamento insubordinato (Art. 21.13).

LIB. ROMA EUR PN – ROMAN SPORT CITY del 16/03/2019 Serie C

Squalifica per n.1 turno al giocatore Valerio SALIS (ROMAN SPORT CITY) per mancanza di rispetto aggravato (Art. 21.13).

RN ROMA VIS NOVA – CAMPUS ROMA del 16/03/2019 Serie C

Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore Michele LANOTTE (CAMPUS ROMA) per mancanza di rispetto (Art. 21.13).

Al termine dell'incontro un Dirigente, qualificatosi poi come Presidente della Società ROMA VIS NOVA Sig Ferraro, inveiva verbalmente contro l'arbitro designato, assumendo contro lo stesso un atteggiamento reiteratamente minaccioso nonostante che fosse stato ripetutamente invitato ad allontanarsi dal campo di gara perchè non autorizzato a stazionarvi.

Al termine della gara la Società RN ROMA VIS NOVA preannunciava l'intendimento di voler formalizzare un reclamo per un presunto errore della giuria designata, versando la relativa tassa.

Il reclamo preannunziato veniva formalizzato dalla Società RN ROMA VIS NOVA nelle forme e nei termini di cui al Regolamento di Giustizia sportiva e si riferisce al fatto che, nel corso della IV° ed ultima Frazione di gioco della partita sul risultato di 9-10 in favore della squadra ospitata CAMPUS ROMA, sarebbero “spariti” alcuni secondi di gioco effettivo per mero errore materiale della giuria incaricata, benchè in quel momento la squadra di casa fosse in possesso della palla, una circostanza questa che secondo la società reclamante avrebbe potuto ipoteticamente consentire di pervenire al risultato di pareggio.

La società reclamante ha anche trasmesso una fotografia del momento esatto in cui si sarebbe verificato l'errore della giuria designata, ma la stessa non risulta chiara, riservandosi a comprova dei propri assunti di trasmettere il filmato della gara.

Tutto ciò premesso il Giudice Sportivo Regionale:

Visto il Regolamento di Giustizia sportiva approvato dal Consiglio Federale della FIN con deliberazione n. 2 del 29/02/2016;

Visto il referto arbitrale, dal cui esame nulla è dato conoscere circa la veridicità di quanto asserito dalla Società RN ROMA VIS NOVA reclamante;

Visto l'art. 11 comma 4 del Regolamento richiamato, che consente ampi poteri istruttori agli Organi della Giustizia Sportiva;

DISPONE

- 1) di sospendere l'omologazione della gara terminata con il punteggio di 9-10 in favore della Società CAMPUS ROMA e valevole per il campionato di Serie C di Pallanuoto, riservandosi il giudizio sul reclamo proposto dalla Società RN ROMA VIS NOVA all'esito dell'acquisizione del filmato della gara, che dovrà essere trasmesso a cura della Società reclamante entro il termine perentorio di gg. 2 (due) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Notiziario del Comitato Regionale Lazio FIN;
- 2) di sospendere il Dirigente della Società ROMA VIS NOVA identificato nel Sig. FERRARO Marco fino al 30 Aprile 2019, in ragione delle reiterate proteste e del comportamento apertamente minaccioso nonchè per l'ingresso abusivo sul campo di gara al termine dell'incontro, benchè non autorizzato dall' arbitro designato perchè non ricompreso nella lista dei tesserati rilasciata al momento delle identificazioni degli atleti a cura del Giudice arbitro designato;
- 3) di irrogare a carico della Società RN ROMA VIS NOVA l'ammenda di euro 200,00 ai sensi dell'art. 23 comma 1 del richiamato Regolamento di Giustizia sportiva, essendo la Società di riferimento a dover rispondere dell'infrazione commessa da chi la rappresenta.

Omologazione gare

Il Giudice Sportivo Regionale (su delibera del Presidente del Coni n. 138/72 del 30/09/2014), ha omologato le gare di tutte le discipline oltre la pallanuoto svoltesi fino alla data odierna.